

Riforma dello sport: l'analisi del "correttivo bis"



Giuliano SINIBALDI

Dottore Commercialista in Pesaro

2 Agosto 2023



www.fiscosport.it

Habemus "correttivo 2"! ... E benché non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, speriamo di fare cosa gradita ai nostri lettori anticipando fin d'ora la disamina delle novità che il decreto comporta - con l'avvertenza, lo sottolineiamo, che si tratta di un commento al testo così come uscito dal C.d.M. del 26 luglio scorso

In quella data, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, appunto, il c.d. "decreto correttivo 2" alla Riforma dello Sport [1], ultimo tassello mancante alla piena operatività della Riforma.

Al momento in cui si scrive **il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale**, né, a quanto di nostra conoscenza, è stata resa nota la versione c.d. "bollinata" dalla Ragioneria dello Stato [2]; ne consegue che le illustrazioni che seguono, così come i commenti e le valutazioni in merito al provvedimento, sono operate sulle bozze del decreto circolate, su quanto indicato in conferenza stampa dal Ministro Abodi, sul comunicato stampa del Governo ([Dipartimento per lo Sport – LAVORO SPORTIVO, MINISTRI ABODI E CALDERONE: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE](#)), nonché sull'"infografica esplicativa" disponibile sul sito del dipartimento dello sport e aggiornata alla data del 01/08/2023 ([Riforma del lavoro sportivo](#)).

Qualora dal provvedimento definitivo pubblicato in G.U. dovessero emergere variazioni sostanziali rispetto a quanto anticipato, sarà nostra cura pubblicare le dovute informative.

Il Correttivo apporta variazioni e integrazioni a tutti i Decreti legislativi nei quali si articola la riforma, ma la nostra attenzione sarà riservata ai Decreti 36 [3] e 39 [4], che sono quelli che interessano maggiormente, in questa fase, i dirigenti delle società sportive.

Le modifiche apportate al d.lgs. 36/2021

Il correttivo ha introdotto importanti semplificazioni rispetto alla versione previgente dei decreti, accogliendo molte delle osservazioni operate dalle Commissioni Parlamentari [5] in data 12 luglio 2023 e perorate da quasi tutti i soggetti partecipanti alle audizioni parlamentari: sono state previste fasce di esenzione dai nuovi obblighi per i rapporti lavorativi di minore entità (compensi di importo annuo inferiore a 5.000,00 euro) e contributi in favore delle associazioni sportive di minori dimensioni (con entrate inferiori a 100.000,00 euro annui) e sono state definite tempistiche più lunghe per regolarizzare i nuovi adempimenti al fine di consentire agli enti sportivi di approcciare agli stessi con maggiore tranquillità.

In definitiva, l'obiettivo perseguito è stato – in applicazione dei principi della legge delega – quello di non penalizzare eccessivamente le realtà sportive di minori dimensioni con adempimenti e oneri conseguenti l'applicazione della riforma.

Le variazioni più consistenti e impattanti, rispetto alla versione dei decreti in vigore, sono le seguenti:

- **Contribuzione e adempimenti INAIL [6]:**

viene prevista l'esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (che, si ricorda, costituiscono, ai sensi dell'art. 28 del decreto, la forma "normale" di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico).

A tali lavoratori "si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della l. 289/2002", cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.

L'esclusione da INAIL dei lavoratori sportivi è importante perché, oltre all'aspetto economico, libera gli enti sportivi che operano esclusivamente con tali lavoratori (nonché con lavoratori sportivi in possesso di P.IVA) dall'obbligo di apertura preventiva della posizione assicurativa INAIL (c.d. PAT).

ATTENZIONE: l'esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le co.co.co amministrativo/gestionali che, pur beneficiando delle medesime soglie di esenzione fiscale e contributiva previste per i lavoratori sportivi, non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo previste dall'articolo 25 del Decreto 36/2021.

- **Semplicazioni e nuovi termini per gli adempimenti a carico del datore di lavoro sportivo [7]:**

vengono confermate, e incrementate, le semplificazioni relative agli adempimenti a carico degli enti sportivi che operano in qualità di datori di lavoro nei confronti di lavoratori sportivi con i quali sono stati sottoscritti contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare:

- i. Le comunicazioni preventive al centro per l'impiego – che divengono obbligatorie per tutti i rapporti di co.co.co sportiva, anche con compensi inferiori a 5.000 € annui – sono effettuate attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS) entro il 30° giorno successivo del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro;
- ii. Per le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro può essere adempiuto attraverso il RAS, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l'anno 2023), fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente;
- iii. Per le collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informativi utili al calcolo dei contributi (UNIEMENS) può essere assolto mediante il RAS;
- iv. Nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Attenzione: il limite di 15.000 euro va conteggiato per anno solare, e non per stagione sportiva, e nel primo anno di applicazione (2023) ai fini del superamento di tale limite occorre tenere conto anche delle somme percepite, in esenzione fiscale, nel corso dei primi sei mesi ai sensi dell'abrogato art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R. (i c.d. "10.000 euro").
- v. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati nel periodo dal 31/10 al 31/12/2023;

Il combinato disposto delle suddette agevolazioni e rinvii di adempimenti comporta che, in concreto, **gli enti sportivi potranno procedere al pagamento dei compensi spettanti ai propri collaboratori sportivi relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023** senza doversi preoccupare né dei relativi versamenti contributivi né dell'espletamento dei relativi adempimenti, che, se operati attraverso il RAS, potranno essere effettuati, con calma, e dopo avere imparato e "digerito" le nuove disposizioni entro il 31/12/2023.

A livello operativo, appare comunque prudente e opportuno, pur potendo rinviare anche tale adempimento, procedere quantomeno all'espletamento dell'onere relativo alla comunicazione preventiva (UNILAV) attraverso il RAS, procedura già operativa e che risulta molto semplice, come illustrato nel chiarissimo articolo di Donato Foresta, [RAS: Guida pratica in 10 passi per caricamento dati del collaboratore sportivo con contratto di co.co.co.](#)

Anche in questo caso, le semplificazioni NON si applicano in relazione ai rapporti di lavoro sportivo di natura subordinata né nei confronti dei rapporti di co.co.co amministrativo-gestionale, per i quali vanno espletati gli ordinari adempimenti del datore di lavoro, da operarsi attraverso l'intervento di un Consulente del Lavoro o di un Commercialista che opera in materia giuslavoristica.

Per i lavoratori sportivi in possesso di P.IVA l'ente sportivo non deve operare alcun adempimento a livello di comunicazione dei dati, in quanto sarà onere del lavoratore sportivo procedere all'apertura della propria posizione all'INPS, alla dichiarazione dei compensi percepiti ed al versamento delle relative imposte e contributi.

- **Sicurezza sul lavoro e controlli sanitari [8]:**

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive e competenza è del medico specialista in medicina dello sport.

L'idoneità dell'attività non riferita all'esercizio di attività sportive è rilasciata dal medico competente, il quale può utilizzare la certificazione del medico sportivo.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni agevolate dell'articolo 21 del d.lgs. 81/2008 [9], comma 2, che prevede oneri notevolmente più ridotti a carico del datore di lavoro

Attenzione: la presenza anche di un solo lavoratore subordinato, o di un solo co.co.co amministrativo-gestionale, ovvero anche di un solo collaboratore sportivo con compenso superiore a 5.000 euro annui comporta l'applicazione dell'ordinaria disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibile con le modalità della prestazione sportiva.

- **Sostegno alle piccole a.s.d./s.s.d.: il credito di imposta sui contributi versati [10]:**

È previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari ai contributi previdenziali a carico delle "piccole" società ed associazioni sportive versati sui compensi dei lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS (non quindi, sui contributi relativi ad eventuali lavoratori subordinati). Tale contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 nel periodo 01/11 – 31/12/2023.

Per società sportive "piccole" si intendono quelle che hanno conseguito nell'esercizio 2022 (o nell'esercizio infrannuale chiuso al 30/06/2023) entrate e ricavi di qualsiasi natura **inferiori a 100.000 euro**.

Attenzione: la fruizione del contributo obbliga gli enti beneficiari a pubblicare il bilancio d'esercizio 2022, ovvero quello chiuso al 30/06/2023, all'interno del RAS – attraverso apposita funzione – entro il 31/12/2023.

Pur apprezzando la *ratio* del provvedimento (ridurre gli oneri a carico delle piccole società sportive) il provvedimento, a giudizio di chi scrive, interesserà un numero ridotto di casi, posto che difficilmente gli enti sportivi di così piccole dimensioni sottoscriveranno contratti di collaborazione sportiva che prevedono corrispettivi, per il secondo semestre 2023, superiori alla soglia esente ai fini previdenziali di 5.000 euro. Inoltre, non si capisce la *ratio* per la quale le a.s.d. con esercizio infrannuale che chiude successivamente al 30/06/2023 (ad esempio tutte le a.s.d. con esercizio 01/09 – 31/08 dell'anno successivo) debbano essere escluse dall'agevolazione.

- **Lavoratori sportivi: individuazione delle mansioni [11]:**

oltre alle sette categorie di lavoratore sportivo già individuate precedentemente dalla norma (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara), che esercitano l'attività verso corrispettivo a favore di un soggetto sportivo iscritto nel RAS (a.s.d. o s.s.d.), il correttivo prevede che:

- i. Il lavoratore sportivo può esercitare attività anche in favore di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, anche paralimpiche, nonché CONI, CIP e Sport e Salute SPA)
- ii. È lavoratore sportivo ogni altro soggetto **tesserato** che svolge verso corrispettivo mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva delle FSN e DSA, anche paralimpiche (attenzione: non anche degli EPS, che devono quindi adeguarsi a quanto previsto dalle FSN/DSA), tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive.
- iii. L'elenco delle mansioni necessarie, oltre a quelle di cui sopra, è tenuto ed aggiornato dal Dipartimento delle Sport entro il 31 dicembre di ogni anno
- iv. In ogni caso, non rientrano tra le mansioni sportive quelle di carattere amministrativo-gestionale e le prestazioni svolte nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio occorre essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (professioni c.d. "ordinistiche" quali, ad es. il medico, lo psicologo, il fisioterapista, l'avvocato, il commercialista ecc.)

In sostanza, si è voluto evitare che ogni organismo sportivo individuasse una serie di attività e mansioni "di comodo" foriere di far rientrare nella categoria dei lavoratori sportivi, con utilizzo delle relative agevolazioni, una serie di attività non strettamente collegate alla pratica dello sport.

- **Lavoratori sportivi: le collaborazioni coordinate e continuative – il limite delle 24 ore [12]:**

Nel confermare che la co.co.co costituisce, nell'ambito del dilettantismo, la forma "naturale" di rapporto di lavoro sportivo, il correttivo innalza la soglia della presunzione legale (relativa) che caratterizza tale rapporto da 18 a 24 ore settimanali (oltre al tempo dedicato dalla partecipazione alle manifestazioni sportive).

Purtroppo, non è stata accolta una delle osservazioni delle commissioni parlamentari che suggeriva di conteggiare tale soglia oraria a livello medio annuale/per stagione sportiva, ovvero di fissare un monte ore annuo/per stagione sportiva.

Ne consegue che, fermo restando che non esiste alcuna riqualificazione automatica del rapporto lavorativo in caso di supero della soglia oraria settimanale, permane il dubbio circa la sorte di quei rapporti in cui l'impegno orario varia da settimana a settimana con potenziale supero, in alcune settimane, della soglia medesima, anche in considerazione della risposta data dal Dipartimento dello Sport ai quesiti operati dalla F.I.P. nella quale si indica che la misurazione va effettuata "settimana per settimana"

- **Lavoratori sportivi: il recupero delle prestazioni sportive occasionali**

Il decreto correttivo introduce all'art. 25 il nuovo comma 3-ter che prevede, la possibilità, non solo per le società ed associazioni sportive, ma anche per gli Organismi di affiliazione, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute SPA, di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, con la precisazione che, in tal caso, si applicherà il regime ordinario (e non quello agevolato sportivo).

Andrà chiarito se tale possibilità è riferita solamente alle c.d. Pres.To (contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54 bis, D.L. 50/2017) già previste dalla versione originaria del decreto 36 e poi espunte dal “correttivo 1”, oppure anche alle attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. e art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R., e, qualora tali ultime attività non siano comprese nella novella, se possano essere utilizzate come attività di lavoro sportivo ordinario.

- **I pubblici dipendenti: la procedura di silenzio-assenso [13]:**

I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività in favore di enti sportivi dilettantistici al di fuori dell'orario di lavoro, e fatti salvi gli obblighi di servizio, **in qualità di volontari**, previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza.

Qualora l'attività prestata preveda l'erogazione di un corrispettivo, sarà necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di competenza, che dovrà rilasciarla o negarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Dovranno essere definiti, a tal fine, appositi parametri, con decreto assunto di concerto dal ministero della P.A. e dall'autorità di Governo delegata in materia di sport.

Qualora, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda, non pervenga alcuna risposta, l'autorizzazione deve intendersi accordata (silenzio assenso).

Le suddette previsioni comportano che:

- fino all'ottenimento dell'autorizzazione, o del perfezionamento del silenzio assenso, i dipendenti pubblici non possono sottoscrivere contratti e percepire compensi per attività di lavoratore sportivo;
- è opportuno che i soggetti di cui sopra presentino il prima possibile la richiesta di autorizzazione all'amministrazione di competenza;
- non è chiaro che sorte abbiano le eventuali autorizzazioni rilasciate in pendenza della vecchia normativa ex art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R. Ad avviso di chi scrive tali autorizzazioni, non essendo rilasciate per l'esercizio di un'attività lavorativa, non sono più valide e dovranno essere nuovamente richieste

- **I direttori di gara [14]:**

per i direttori di gara (e le figure assimilate):

innanzitutto, viene previsto che, oltre al compenso, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata (senza più riferimento all'eventuale trasferta) – con esclusione di rimborsi forfettari – entro i limiti massimi fissati da ciascun ente;

in secondo luogo, viene stabilito che le suddette spese possono essere rimborsate anche nel comune di residenza, anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l'importo di 300 euro mensili, e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

È infine previsto che tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito del percipiente.

Sempre per tali soggetti sono previste alcune semplificazioni in merito agli adempimenti relativi alla comunicazione del rapporto al centro per l'impiego attraverso il RAS, anche se la procedura risulta ancora piuttosto complessa, soprattutto per le organizzazioni di affiliazione che devono gestire mole di dati molto consistenti:

- a. Per l'instaurazione del rapporto è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN/DSA/EPS competente, anche paralimpici;
- b. Le comunicazioni ai centri per l'impiego sono effettuate dai predetti organismi, ovvero direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, per cicli cumulativi di (massimo) 30 prestazioni entro il 30 giorni dal termine di ogni trimestre;
- c. Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni la FSN/DSA/EPS, competente, anche paralimpici, ovvero le proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, provvede alla comunicazione attraverso il RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi.
- d. L'iscrizione nel LUL può avvenire, anche in un'unica soluzione, alla fine di ciascun anno di riferimento, entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno.

La procedura, come si diceva, appare piuttosto macchinosa, soprattutto per quanto concerne l'adempimento sub b), e a maggior ragione nei casi in cui i nominativi da comunicare siano molto numerosi per lo svolgimento contemporaneo di numerose manifestazioni sportive. Il rischio è che si arrivi a un abuso dei rimborsi spese forfettari entro il limite dei 300 euro a fronte di autocertificazione, per evitare l'instaurazione del rapporto di lavoro e le comunicazioni al RAS.

- **I volontari e l'attività gratuita dei dirigenti [15]:**

l'impianto del regime dei volontari viene sostanzialmente confermato, con particolare riferimento alla necessità della gratuità della prestazione, del divieto assoluto di remunerarne l'opera, dell'incompatibilità della prestazione del volontario con qualsiasi attività retribuita da parte del medesimo ente sportivo e della necessità della copertura assicurativa RCT.

Su tale impianto il correttivo apporta le seguenti variazioni:

- a. Il rimborso delle spese documentate sostenute dal volontario ha come riferimento non più "la trasferta" ma "l'attività svolta" dal volontario (entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente).
- b. Viene prevista, in analogia con quanto già previsto dal Codice del Terzo Settore, la possibilità di erogare al volontario un rimborso spese non documentato ma supportato da autocertificazione rilasciata dallo stesso entro il limite massimo di euro 150 mensili, con la precisazione, che tali rimborsi non costituiscono reddito per il percipiente.
- c. Viene precisato che l'attività gratuita fornita dai componenti gli organi amministrativi degli enti sportivi non costituisce attività di volontariato ed è quindi compatibile con un'eventuale attività lavorativa (a titolo di atleta, allenatore, istruttore ecc.) svolta con la medesima associazione o società sportiva. Previsione opportuna e utile soprattutto nelle piccole realtà dove il dirigente svolge sovente più ruoli nell'ambito della medesima associazione.

- **I premi [16]:**

I premi erogati ad atleti e tecnici tesserati per il raggiungimento di risultati ottenuti nelle competizioni sportive saranno assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 20% ex art. 30, c. 2, d.p.r. 600/1972. Il premio ottenuto non costituirà quindi reddito da indicare nella dichiarazione dei redditi del percipiente.

Il correttivo precisa che se il valore complessivo dei premi non supera i 300 euro annui non dovrà essere applicata alcuna ritenuta. Se, invece, il valore è superiore la ritenuta dovrà essere applicata sull'intero importo.

Viene altresì precisato che tal esenzione non si applica con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. Tale inciso dovrà ottenere il parere favorevole del MEF

Sarà necessario chiarire, anche a livello di prassi, se per reddito da lavoro dipendente si considera anche il reddito conseguito dagli atleti e tecnici inquadrati come co.co.co atteso che, in termini tecnici, il T.U.I.R. definisce tali redditi "assimilati" a quelli da lavoro dipendente (posto che il contratto dico.co.co è un contratto di natura autonoma)

- **Il trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi [17]:**

Viene confermato l'impianto normativo: esenzione fiscale per i compensi sportivi fino al limite di 15.000 euro annui, concorso alla formazione del reddito secondo le disposizioni del T.U.I.R. per i compensi superiori alla soglia esente, precisazione che, per il 2023, al raggiungimento del limite esente di cui sopra concorrono anche i compensi percepiti nei primi sei mesi ai sensi dell'abrogata disposizione ex art. 67, c. 1, lett. m), T.U.I.R., fino alla soglia esente (10.000 euro), esenzione da assoggettamento a contribuzione INPS per i compensi da lavoro sportivo assoggettati a gestione separata (co.co.co e P.IVA e non per gli occasionali) fino al limite di 5.000 euro annui.

A tale impianto il correttivo apporta [18] l'attesa esenzione dalla base imponibile IRAP per tutti i compensi erogati a co.co.co nell'area del dilettantismo inferiori

all'importo di 85.000 euro annui.

- **L'adeguamento degli statuti:**

Si conferma la necessità di procedere all'adeguamento degli attuali statuti dei sodalizi sportivi ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36, al fine di prevedere, oltre all'esercizio dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica in via stabile e principale anche la possibilità di esercitare attività diverse (secondarie e strumentali) da quella (principale) sportiva [19].

Si ricorda che, tra le attività "diverse" rientrano, tra le altre, l'attività promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione, la gestione di impianti sportivi, la gestione di bar e punti di ristoro, la gestione di attività ricreative e culturali [20], la vendita di materiale sportivo e, in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell'attività sportiva.

Il correttivo introduce il comma 1-quater dell'art. 7 ai sensi del quale:

- La mancata conformità dello statuto ai criteri previsti al comma 1 comporta la non iscrivibilità dell'ente sportivo e/o la cancellazione d'ufficio dello stesso dal RAS;
- Le a.s.d. e s.s.d. potranno adeguare i propri statuti entro il 31/12/2023;

Viene altresì introdotto il comma 1-ter dell'art. 9 ai sensi del quale il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo (che prevede l'individuazione di limiti quantitativi nell'esercizio delle attività diverse da quella sportiva dilettantistica – con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d'ufficio dal RAS

- **Locali utilizzati dalle società e associazioni sportive [21]:**

Viene (opportunamente) previsto, in analogia a quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore, che le sedi delle a.s.d. e s.s.d. in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Si apre, dunque, anche per le sportive, la possibilità di utilizzare immobili a destinazione urbanistica diversa da quella sportiva (ad es. capannoni industriali o magazzini) per lo svolgimento della propria attività, ovviamente nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti sportivi.

Le modifiche apportate al d.lgs. 39/2021

- **La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo [22]:**

Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l'operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche:

- a. Viene previsto un patrimonio minimo di 10.000 euro per l'acquisizione della personalità giuridica [23], con la precisazione che se tale patrimonio non è costituito da denaro il valore dello stesso deve risultare da una perizia giurata da un revisore legale o da una società di revisione;
- b. Viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore (e dal codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del mantenimento dell'integrità patrimoniale: quando risulta che il patrimonio minimo è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), ovvero la trasformazione dell'associazione (in associazione priva di personalità giuridica) o lo scioglimento dell'ente

Non viene previsto l'obbligo di deposito del bilancio c/o il RAS né uno schema rigido di bilancio né il fatto che le associazioni con personalità giuridica debbano predisporre il bilancio secondo i criteri del codice civile (situazione patrimoniale ed economica secondo i criteri di competenza) e questo, ad avviso di chi scrive, è un *vulnus* che dovrà essere sanato in quanto la verifica del mantenimento dell'integrità patrimoniale è impedita al terzo creditore in assenza di un bilancio pubblico e la medesima verifica non può essere operata sulla base di un rendiconto economico-finanziario redatto secondo il criterio di cassa.

Il rischio, in assenza di tali correzioni, è che l'associazione con personalità giuridica si ritrovi, paradossalmente, a essere penalizzata in termini di fiducia accordabile dal ceto creditorio (banche, fornitori) in quanto a questo è, da un lato, impedita la verifica sulla situazione patrimoniale dell'ente e, dall'altro non è garantita la responsabilità solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'ente come accade per i crediti accordati alle associazioni non riconosciute.

- **L'abolizione del modello EAS [24]:**

È stato (finalmente) previsto che le a.s.d. ed s.s.d. iscritte nel RAS non saranno più tenute alla presentazione del modello EAS

Quanto sopra rappresenta il sunto delle novità previste dalla versione disponibile del decreto correttivo 2.

Per l'analisi dell'impianto complessivo della riforma si rimanda agli articoli già pubblicati sulle precedenti newsletter di Fiscosport.

Seguiranno ulteriori articoli di approfondimento sulle disposizioni e sull'applicazione pratica della riforma

[1] Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 Febbraio 2021 nn. 36, 37, 38, 39 e 40

[2] La bollinatura è il visto di conformità e copertura amministrato dalla Ragioneria, che così certifica, salvo errori ed omissioni, che le leggi approvate abbiano nominalmente copertura finanziaria

[3] Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 – Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 89, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

[4] Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 39 – Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi

[5] Commissioni Riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro Pubblico e privato)

[6] Art. 34, d.lgs 36/2021

[7] Art. 28, cc. 3,4 e 5 e art. 35, c. 8-quinqueis, d.lgs. 36/2021

[8] Artt. 32 e 33, d.lgs. 36/2021

[9] Disposizioni relative ai component dell'impresa familiare E ai lavoratori autonomi

[10] art. 35, c. 8-sexies, d.lgs. 36/2021

[11] art. 25, d.lgs. 36/2021

[12] art. 28, d.lgs. 36/2021

[13] art. 25, c. 6, d.lgs. 36/2021

[14] art. 25, c. 6, d.lgs. 36/2021

[15] art. 29,d.lgs. 36/2021

[16] art. 36, c. 6, d.lgs. 36/2021

[17] Art. 35 e 36, d.lgs. 36/2021

[18] Art. 36, c. 6, d.lgs 36/2021

[19] Restano fermi gli altri requisiti già previsti dall'art. 90, comma 18, L. 289/2002: assenza di scopo di lucro, anche indiretto, attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati, con la previsione della elettività della cariche sociali, obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario,

modalità di scioglimento dell'associazione e obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi in caso di scioglimento

[20] non per le a.s.d. che siano anche ETS e che hanno previsto tali attività fra quelle di Interesse Generale

[21] Art. 7-bis, d.lgs 36/2021

[22] Art. 14, d.lgs 39/2021

[23] Nel codice del Terzo Settore tale entità è fissata in 15.000 euro, e anche le Regioni prevedono soglie patrimoniali di 15.000 euro o superiori


[24] Art. 6-bis, d.lgs 39/2021

Mi piace 0



Articolo precedente

In dirittura d'arrivo il "correttivo bis"



Giuliano SINIBALDI

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Ancona, e iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro dal 1991. Svolge attività professionale di consulenza tributaria e societaria ed è specializzato in materia di contenzioso tributario. Ha partecipato al corso di specializzazione in difesa del contribuente presso la SAF – scuola di alta formazione medio adriatica. Svolge altresì incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale. Ha ricoperto incarichi di docente a contratto in fiscalità dello Sport presso l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è docente presso la Scuola Regionale dello Sport del CONI Marche e svolge attività di relatore in seminari e corsi di formazione. Ha pubblicato numerosi articoli in materia di fiscalità dello sport e di Terzo Settore. È socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line "Fiscosport".



Fiscosport è una pubblicazione on-line registrata (Trib. Perugia n. 18 del 28/06/2011)

Direttore Responsabile: Francesco Sangermano

Fiscosport s.r.l. - PI e CF 01304410994 - n. REA 271620 - cap. soc. 10.000,00 euro i.v.



[Condizioni di utilizzo](#) [Privacy policy](#) [Contatti](#) [Cookie Policy](#) [Disconoscimento](#)

© Copyright © 2023 Fiscosport.it.

Sito realizzato da: [KEY5.IT](#)